

IL TACHIGRAFO DIGITALE



Mantova

6 novembre 2005

Normativa di riferimento

- Regolamento (CEE) 3821/85
- Regolamento (CE) 2135/98
- Regolamento (CE) 1360/2002
- D.M. 31 ottobre 2003, n. 361
- D.M. 11 marzo 2005
- D.M. 23 giugno 2005

Entrata in vigore

Art. 2 Regolamento (CE) 2135/98

- 24 mesi dopo la pubblicazione sulla GUCE (05/08/2002) dell'allegato 1 B al Regolamento (CEE) 3821/85
- Entro 21 mesi gli S.M. adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente.

Autorità Competenti (D.M. 31 ottobre 2003, n. 361)

- Ministero delle attività produttive (I-MSA)
- Camere di commercio (I-CIAs)
- Infocamere (I-CA e I-CP)
- Unioncamere

Ministero delle attività produttive

- Omologazione di prodotti conformi all'allegato 1 B
- - Apparecchio di controllo
- - Carte tachigrafiche
- Certificato funzionale (propedeutico all'omologazione)
- Autorizzazione, sospensione e revoca ai Centri tecnici
- I-MSA Policy in collaborazione con Infocamere (disponibile sul sito www.attivitaproduttive.gov.it)

Camere di Commercio

- Rilasciano le carte tachigrafiche
- Curano l'acquisizione dei dati relativi al registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina rilasciate
- Svolgono l'esame istruttorio preventivo per il rilascio delle autorizzazioni ai Centri tecnici
- Provvedono al rinnovo annuale dell'autorizzazione

Camere di Commercio

- **Accertano:**
 - la conformità del tachigrafo digitale ai modelli omologati
 - la rispondenza delle apparecchiature metrologiche dei Centri tecnici alle disposizioni regolamentari
 - la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dai Centri tecnici
- **Esercitano:**
 - la sorveglianza sui Centri tecnici per verificare gli obblighi previsti nell'autorizzazione

Infocamere

- Genera le chiavi elettroniche di sicurezza dello Stato Membro
- Personalizza le carte tachigrafiche
- Collabora con il MAP per la predisposizione della I-MSA Policy

Unioncamere

- Forma l'elenco dei centri tecnici autorizzati sulla base dei dati in possesso delle Camere di Commercio
- Tiene il registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina rilasciate
- Trasmette alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati e comunica copia dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati

Apparecchio di controllo

- L'insieme delle apparecchiature montate sul veicolo per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia e su determinati periodi di lavoro dei conducenti
- E' costituito da:
 - - Unità elettronica di bordo;
 - - Sensore di movimento;
 - - Cavi di collegamento.

Apparecchio di controllo

- Prevede quattro modalità operative:
- - Modo funzionamento
- - Modo controllo
- - Modo taratura
- - Modo azienda
- L'apparecchio passa alle diverse modalità di funzionamento sopra riportate a seconda delle differenti carte tachigrafiche inserite nelle interfacce

Apparecchio di controllo

- Funzioni (principali):
- - Misurazione della velocità e distanza
- - Misurazione del tempo
- - Controllo attività del conducente
- - Immissione dati manuali dal conducente
- - Registrazione e memorizzazione dati nella memoria
- - Registrazione e memorizzazione delle carte tachigrafiche
- - Lettura dati registrati nella VU e nelle carte tachigrafiche
- - Visualizzazione dati
- - Stampa dati
- - Trasferimento dati su dispositivi esterni
- - Taratura e regolazione ora

Carta tachigrafica

- Una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo
- Sono previsti 4 tipi:
 - - Carta del conducente
 - - Carta di controllo
 - - Carta dell'officina
 - - Carta dell'azienda

Carta del conducente

- Una carta tachigrafica assegnata dalle Autorità di uno Stato Membro a ciascun conducente
- La carta identifica il conducente e consente la memorizzazione dei dati relativi alle sue attività
- La validità amministrativa non può essere superiore a 5 anni
- Il conducente può essere titolare di una sola carta

Carta di controllo

- Una carta tachigrafica rilasciata dalla Autorità di uno Stato membro alle Autorità nazionali competenti per i controlli
- La carta identifica l'organismo preposto ai controlli e consente di accedere ai dati memorizzati nella memoria dell'apparecchio di controllo e nelle carte del conducente

Carta dell'officina

- Una carta tachigrafica assegnata dalle Autorità di uno Stato Membro ai Centri tecnici
- La carta dell'officina identifica il titolare della carta e consente la prova, la taratura e/o il trasferimento dei dati dall'apparecchio di controllo
- Ha un codice PIN
- La validità amministrativa non può essere superiore ad 1 anno

Carta dell'azienda

- Una carta tachigrafica assegnata dalle Autorità di uno Stato Membro al proprietario o detentore di veicoli muniti di apparecchio di controllo
- La carta identifica l'impresa e consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati memorizzati nell'apparecchio di controllo su cui l'impresa ha attivato il blocco

Montaggio, attivazione, taratura, controlli e riparazioni

- Gli Stati Membri autorizzano, sottopongono a verifiche regolari e autorizzano i centri tecnici incaricati di effettuare:
 - L'installazione e l'attivazione
 - La taratura, i controlli/ispezione e le riparazioni

Montaggio e attivazione

- Il montaggio è l'installazione sul veicolo dell'apparecchio di controllo
- L'attivazione è la fase in cui l'apparecchio di controllo montato diventa pienamente efficiente ed in grado di assolvere tutte le sue funzioni
- L'attivazione di un apparecchio di controllo avviene al primo inserimento di una carta dell'officina
- Dopo l'attivazione l'apparecchio è completamente funzionante e risulta sigillato

Taratura

Può essere eseguita solo quando una carta del centro tecnico è inserita nella V.U.

Vengono immessi nella memoria dell'apparecchiatura di controllo i parametri del veicolo:

- identificazione (VIN, VRN, Stato immatricolazione)
- caratteristiche (w, k, l, limitatore velocità, valore attuale del contachilometri, ora)

Controlli/ispezione

Sono costituiti dall'insieme delle operazioni atte ad assicurare che l'apparecchio di controllo lavori correttamente e che i dati inseriti corrispondano alle caratteristiche del veicolo.

Riparazione

Ogni operazione su un componente principale dell'apparecchiatura di controllo che comporta:

- l'interruzione dall'alimentazione
- il disinnesto da altri componenti principali
- l'apertura di un componente stesso
- Una taratura deve sempre seguire una riparazione
- E' previsto che per motivi di "sicurezza informatica" le riparazioni dell'apparecchio di controllo possano essere effettuate solo dai fabbricanti o sotto la loro diretta responsabilità (Norme ITSEC – Information technology Security Evaluation Criteria)

Determinazione degli errori

Allegato VI, punto 5. del regolamento (CE) 1360/2002

- La determinazione degli errori si effettua a:
 - Veicolo vuoto
 - Pressione pneumatici conforme alle prescrizioni
 - Usura dei pneumatici nei limiti ammessi
 - Movimento del veicolo:
 - Il veicolo deve muoversi mosso dal proprio motore ad una velocità di 50 ± 5 km/h su una distanza di almeno 1000 m
- La prova può essere effettuata con altri metodi (banco di prova) a condizione che venga garantita una precisione analoga

Decreto 11 marzo 2005

(Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 31 ottobre 2003, n. 361)

- **Disciplina:**

- le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche;
- I requisiti che i Centri tecnici devono possedere per essere autorizzati alle operazioni di montaggio, verifica e riparazione dell'apparecchio di controllo

Omologazioni

- Le omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche sono rilasciate dal MAP secondo le modalità dell'art. 7 del Regio decreto 12/06/1902, n. 226 e successive modifiche.
- La richiesta di omologazione è presentata dal fabbricante o dal mandatario al MAP
- La scheda di omologazione viene rilasciata secondo le disposizioni del Regolamento comunitario (Art. 5)
- Il certificato funzionale viene rilasciato dal MAP a seguito dell'esecuzione con esito positivo delle prove previste (propedeutico all'omologazione)

Centri tecnici

- Possono essere autorizzati:
 - a) Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia;
 - b) Fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri;
 - c) Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di apparecchiature di controllo, nonché le officine concessionarie;
 - d) Le officine di riparazione veicoli nel settore meccanico ed elettrico
- I soggetti dei punti a) e b) oltre alle attività di installazione e attivazione delle apparecchiature di controllo, possono richiedere di svolgere anche la taratura, i controlli e le riparazioni

Requisiti dei Centri tecnici

- Per i soggetti delle lettere a) e b) (fabbricanti) è sufficiente che siano iscritti nel registro delle imprese per svolgere le sole attività di montaggio e attivazione.
- Tutti i soggetti che richiedono di poter svolgere la taratura, i controlli e la riparazione devono essere iscritti alla Camera di commercio e soddisfare i requisiti tecnici dell'allegato al decreto.
- I Centri tecnici per essere autorizzati a svolgere la taratura, i controlli e la riparazione, devono disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato nel quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.

Autorizzazioni ai Centri tecnici

- L'autorizzazione è specifica per le apparecchiature di controllo di ciascun fabbricante e presso un Centro tecnico possono coesistere più autorizzazioni relative a fabbricanti diversi.
- I fabbricanti di veicoli e carrozzerie non sono tenute a tale disposizione.

Autorizzazioni ai Centri tecnici

- L'autorizzazione viene rilasciata dal MAP previa richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di Commercio che svolge l'esame istruttorio preventivo per l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti
- L'autorizzazione ha la durata massima di un anno ed è rinnovabile
- La Camera di commercio provvede al rinnovo previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti
- In fase di primo rilascio non è richiesta la certificazione di conformità alla norma ISO 9001.

Codici ed elenco Centri tecnici

- Il MAP assieme all'autorizzazione assegna un codice identificativo al Centro tecnico.
- Il MAP comunica entro 5 giorni il rilascio di nuove autorizzazioni all'Unioncamere, per la formazione dell'elenco dei centri tecnici (Art. 3, comma 5 del D.M. n.361/2003), e alla Camera di commercio competente
- L'elenco è pubblico e contiene i seguenti dati del centro tecnico:
 - Nome, denominazione o ragione sociale;
 - Indirizzo;
 - Codice identificativo
 - Recapito telefonico, fax ed eventuale e-mail.

Utilizzo carte dell'officina

- Le carte devono essere personalizzate con il nominativo del responsabile tecnico o del tecnico
- Nel caso le carte vengano rilasciate ai fabbricanti di veicoli per la sola attività di attivazione e installazione dell'apparecchiatura di controllo verranno personalizzate con il nome o la ragione sociale del titolare dell'autorizzazione
- Il centro tecnico è responsabile dell'utilizzo e della conservazione delle carte rilasciate e non può utilizzare carte rilasciate ad un altro centro
- Le carte devono essere custodite presso il centro tecnico

Registro degli interventi

- I centri tecnici, eccetto che per le operazioni di installazione e attivazione, devono tenere un registro con tutti gli interventi tecnici effettuati, anche realizzato con procedure informatiche (punto 4. dell'allegato al decreto)
- Il centro custodirà anche un registro su cui annotare gli smarrimenti, i furti e le denunce

Prescrizioni per interventi tecnici

- Le riparazioni della VU e del sensore di movimento sono effettuate sotto il controllo diretto del fabbricante
- Gli interventi tecnici e l'applicazione dei sigilli devono essere effettuati tutti nei locali del Centro tecnico e qualsiasi deroga deve essere autorizzata dal MAP
- Per ogni intervento tecnico deve essere rilasciato un rapporto (punto 7 dell'allegato)
- Il Centro tecnico scarica periodicamente i dati compresi quelli sulle carte dell'officina e crea una copia di sicurezza.
- I dati devono essere conservati per tre anni successivi allo scarico

Trasferimento dati dall'apparecchio di controllo

Viene effettuato prima della sostituzione o ritiro della VU installata sul veicolo

Per ciascun trasferimento viene effettuata una copia di sicurezza su supporto informatico

I file trasferiti devono essere custoditi per un anno

Per ogni file distrutto deve essere emesso un apposito documento

Le apparecchiature utilizzate devono essere protette da “chiave”

Il centro tecnico deve rilasciare un rapporto sul trasferimento dati

Per ciascun invio dei dati trasferiti il Centro tecnico deve conservare un file (punto 8 dell'allegato)

In caso di impossibilità a trasferire i dati verrà emesso un certificato di intrasferibilità (punto 8 dell'allegato)

Sorveglianza

- E' esercitata dalle Camere di commercio ed è finalizzata a verificare che siano stati adempiuti gli obblighi previsti nell'autorizzazione
- E' effettuata sulla base dei rapporti dell'organismo di certificazione e di visite e di verifiche ispettive non preannunciate
- Il Centro tecnico deve consentire l'accesso alla propria sede e fornire tutta la documentazione
- La Camera di commercio rilascia al Centro tecnico un rapporto della visita effettuata e ne invia una copia al MAP

Sospensione e revoca

- L'autorizzazione è sospesa qualora il centro tecnico:
 - Non ottempera a quanto prescritto dall'organo di vigilanza, dall'organismo di certificazione o dal MAP
 - Non rispetta le condizioni di autorizzazione
 - Non conformità di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione
- La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata con un massimo di 6 mesi
- L'autorizzazione viene revocata per:
 - Reiterate violazioni
 - Non cessazione della causa che la ha determinata
- Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato dal MAP
- Nel caso di ritiro dell'autorizzazione o di sospensione del responsabile tecnico o del tecnico, le carte tachigrafiche devono essere restituite alla Camera di commercio

Norma transitoria

- *Dopo l'entrata in vigore del D.M. le richieste di autorizzazioni al montaggio e riparazione dei tachigrafi conformi all'allegato I devono intendersi per la sola riparazione degli stessi eccetto che per la sostituzione dell'apparecchio prevista dall'art. 2, punto 1., lettera b del regolamento comunitario 2135/98.*
- *La limitazione alle operazioni di riparazione dovrebbe intendersi come operante a decorrere dell'applicazione della disciplina sui tachigrafi digitali secondo le disposizioni dettate dall'Unione europea*
- *I procedimenti amministrativi già avviati ed in corso di istruttoria antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. continueranno ad essere istruiti dalle Camere di commercio e dal MAP*